


N. S / 13 Reg. Gen. notizie di reato

N. 51 / 13 Reg. Gen. C. u.



Sentenza N. 6



Data sentenza

11-2-2014

REPUBBLICA ITALIANA

Data deposito

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6 marzo 2014

Il Tribunale militare di Roma - Sez. 1^a

Estensore dr.

ROLANDO

compost dai signori:

Data di irrevocabilità

1. dottor Giorgio ROLANDO
Presidente

29-04-2014

2. dottoressa Daniela MELCHIORRE
Giudice

add 19

3. cap. CC. Gianfranco CANOVA

Inviato estratto esecutivo

4. =====

a:

5. =====

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott.

N. Rsg. Esec.

Adele SIMONCELLI

e con l'assistenza del Funz. giudiziario Jader DI NOCERA

add 10

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

redatta scheda casellario

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di

Campione penale art.

nato a [redacted] ([redacted]) il [redacted] ([redacted]) (atto n. 623 p.I s.A), residente a

[redacted] ([redacted]), in [redacted] ed elettivamente domiciliato

Impugnazione proposta da:


presso l'avvocato Vittorio DI COLA con studio a Castelraimondo (MC)

in via A. De Gasperi n. 6; Sergente Maggiore A.M. in servizio presso la

Scuola di Lingue Estere dell'A.M. in [redacted] ([redacted]), incensurato, libero,


presente;

IMPUTATO di




A) «**TRUFFA MILITARE AGGRAVATA E CONTINUATA**» (artt. 81 cpv. c.p.; 47, n. 2, e 234, commi 1 e 2, c.p.m.p.), perché, Sergente Maggiore dell'A.M. in servizio presso la Scuola di Lingue Estere dell'Aeronautica Militare di [REDACTED], ivi, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, realizzate nelle date comprese fra il 1° marzo 2012 e il 24 settembre 2012, poneva in essere artifizii e raggiri, consistenti nel presentare all'Amministrazione Militare più certificati medici attestanti "sindrome ansiosa in soggetto con disfunzione erettile da disordine endocrino", in tal modo inducendo in errore l'Amministrazione Militare sulle reali condizioni di salute, prestando attività lavorativa di istruttore/animatore presso la palestra "[REDACTED]" di [REDACTED] ([REDACTED]), presso la discoteca "[REDACTED]" di [REDACTED] e presso lo stabilimento balneare "[REDACTED]" di [REDACTED], così procurandosi un ingiusto profitto in danno dell'Amministrazione stessa. Con l'aggravante dell'essere militare rivestito di un grado.

Fatti avvenuti nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2012 e il 24 settembre 2012 a Loreto (AN).



B) «**SIMULAZIONE DI INFERMITA' PLURIAGGRAVATA**» (artt. 61, n. 2, c.p.; 47, n. 2, e 159 c.p.m.p.), perché, Sergente Maggiore dell'A.M. in servizio presso la Scuola di Lingue Estere dell'Aeronautica Militare di [REDACTED], simulava una infermità inesistente, mediante presentazione all'Amministrazione Militare di più certificati medici attestanti "sindrome ansiosa in soggetto con disfunzione erettile da disordine endocrino", con la prescrizione di periodi di riposo dal 1° marzo 2012 al 24 settembre 2012 compresi;



con l'aggravante di aver commesso il reato per eseguire quello di cui al capo A) e dell'essere militare rivestito di un grado.

Fatti avvenuti nel periodo ricompreso tra il 1° marzo 2012 e il 24 settembre 2012 a Loreto (AN).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal Giudice dell'udienza preliminare in data 19 giugno 2013 veniva disposto il giudizio nei confronti di [REDACTED], meglio generalizzato in epigrafe, per i reati di cui in rubrica.

All'udienza del 6 novembre 2013, celebrata alla presenza dell'imputato e del difensore di fiducia, il Tribunale ha ammesso le prove testimoniali e documentali richieste dalle parti e, acquisite immediatamente queste ultime ad eccezione della relazione del consulente medico-legale della Difesa la cui produzione è stata posticipata all'esito dell'audizione del professionista, ha rinviato la causa a successiva data per l'esame dei testi.

All'udienza del 5 febbraio 2014, il Tribunale ha proceduto all'escussione dei testi, Brigadiere CC. [REDACTED], Comandante della Stazione CC. presso la Scuola Lingue Estere [REDACTED] nonché autore delle indagini sui fatti di causa, [REDACTED], proprietario del locale "[REDACTED]" sito in [REDACTED], [REDACTED], gestore della discoteca "[REDACTED]" sita in [REDACTED], [REDACTED], già gestore della palestra "[REDACTED]" sita in [REDACTED], Tenente Colonnello medico [REDACTED], Capo dell'Infermeria della Scuola Lingue Estere dell'A.M. [REDACTED]. Nel corso

RE
M


dell'udienza, il P.M. ha rinunciato all'esame della teste, [REDACTED], medico chirurgo in [REDACTED], della quale, nell'accordo delle parti, il Tribunale ha acquisito il verbale delle sommarie informazioni rese in data 27 gennaio 2013 alla p.g.m. delegata dalla Procura Militare di Roma.

Quindi, si è svolto l'esame dell'imputato preceduto da spontanee dichiarazioni e, all'esito, è stata acquisita, nell'accordo delle parti, documentazione sanitaria rilasciata al [REDACTED] e relativa alla patologia citata nell'imputazione, copia della circolare di febbraio 2010 del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica intitolata "Esercizio di attività extraprofessionali", copia di comunicazione in data 5 marzo 2013 a firma del [REDACTED] indirizzata al proprio Comando circa lo svolgimento di attività extraprofessionale non retribuita di [REDACTED]. A questo punto, la Difesa, nulla opponendo il P.M., ha rinunciato all'esame dei testi [REDACTED], insistendo, invece, per l'escussione di [REDACTED] del Dottor [REDACTED], consulente tecnico di parte, da effettuare all'udienza dell'11 febbraio 2014 come già programmato in apertura del dibattimento.



In tali termini, il Tribunale ha disposto il rinvio della causa.

All'odierna udienza, il Tribunale ha concluso l'esame dei testi a difesa ascoltando le dichiarazioni di [REDACTED], praticante l'attività di [REDACTED] presso vari locali della zona di [REDACTED], e del Dottor [REDACTED], specialista in medicina legale e delle assicurazioni,



consulente tecnico della Difesa. All'esito il Tribunale ha acquisito la relazione redatta in data 5 novembre 2013 dal professionista.

Essendosi così esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti sono state invitate a rassegnare le rispettive conclusioni.

Il P.M. ha chiesto affermarsi la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di truffa di cui al capo A) dell'imputazione e per l'effetto condannarlo alla pena finale di sei mesi di reclusione militare, mentre per il reato di simulazione di infermità sub B) ha chiesto pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il Difensore, dal suo canto, ha chiesto di mandare assolto il suo assistito da entrambi i reati perché i fatti non sussistono.

All'esito delle conclusioni delle Parti e della conseguente camera di consiglio, il Tribunale ha dato lettura del dispositivo della sentenza, poi allegato al verbale, riservandosi il deposito della motivazione nei termini di legge.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla scorta del materiale probatorio acquisito nel corso della compiuta istruttoria dibattimentale, ritiene il Tribunale che l'imputato deve essere mandato assolto da entrambi i reati militari a lui contestati, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., perché i fatti non sussistono.

Deve innanzitutto darsi atto che, come emerso dalle dichiarazioni rese dal Brigadiere CC. [REDACTED], le indagini sui fatti di causa hanno tratto origine da quanto segnalato da fonte confidenziale, secondo la quale il [REDACTED], sergente maggiore in servizio presso la Scuola Lingue Estere dell'A.M. [REDACTED], pur trovandosi a fruire di licenza di



convalescenza da marzo a settembre del 2012, in realtà nello stesso periodo svolgeva attività extraprofessionale di animatore e di istruttore di aerobica presso palestre e discoteche site nei pressi della propinqua costa adriatica. L'u.p.g.m. ha riferito altresì che, alla luce di quanto appreso, i militari effettuavano appositi servizi di osservazione e controllo che consentivano di accertare che il [REDACTED] nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2012 come anche nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2012, in entrambi i casi dalle ore 22.00 e alle ore 01.00, permaneva all'interno dello stabilimento balneare "[REDACTED]" di [REDACTED] intento ad impartire lezioni di aerobica ad un gruppo di circa 15/20 persone di entrambi i sessi. Ulteriore servizio svolto il 17 settembre 2012 consentiva di accertare la presenza del [REDACTED] all'interno della palestra "[REDACTED]" di [REDACTED]), presenza rilevata dai militari operanti, sempre rimasti all'esterno del detto locale per non rivelarsi, attraverso il percepito suono della voce del sergente maggiore proveniente da un impianto di amplificazione.



Il [REDACTED], precisato che ulteriori 5 o 6 servizi di appostamento eseguiti nel periodo non consentivano di acquisire nessun ulteriore elemento a carico del [REDACTED], ha indicato che dagli accertamenti svolti è risultato che il predetto non percepiva compensi presso le predette strutture per le prestazioni rese, fatta salva una modesta cifra di euro 10 a lezione corrisposta al militare dal titolare della palestra "[REDACTED]" a titolo di rimborso delle spese per il carburante consumato con l'autovettura privata, una [REDACTED], con la quale il militare ordinariamente si spostava e che anche impiegava per




raggiungere i locali sopra citati.

Sempre il Brigadiere CC. [REDACTED] ha riferito che tramite accessi al social network FACEBOOK era stato possibile individuare pagine dedicate al profilo del [REDACTED] nelle quali il militare sostanzialmente pubblicizzava l'attività di istruttore di fitness.

Da ultimo, il teste, con riferimento al fascicolo fotografico in atti, dal medesimo confezionato nel corso delle indagini e composto di n. 7 stampe di immagini, ha precisato che quelle riportate ai nn. 3 e 4 sono foto eseguite nel corso del servizio del 26 agosto 2012 mentre le ulteriori 5 (nn. 1, 2, 5, 6 e 7) sono stampe di immagini estratte dal profilo del [REDACTED] reperito su FACEBOOK.

Per comprendere da subito quali sono i punti nodali del presente giudizio, deve qui precisarsi che le sopradette circostanze dalle quali la Pubblica Accusa ha tratto il convincimento che il [REDACTED] stesse praticando una attività incompatibile con lo stato di malattia dal medesimo dichiarato ai superiori e agli organismi medici della Forza Armata, sono state tutte ammesse dall'imputato, nell'interrogatorio reso in corso di udienza, il quale però ha contestualmente rivendicato la assoluta legittimità della sua condotta, puntualizzando che, nelle puramente occasionali circostanze in cui è stato trovato dai militari all'interno di locali pubblici, egli, lungi dall'esercitare sistematica attività retribuita, ivi trascorrevva la serata solo per distrarsi dalle gravi ansie in lui causate dalla patologia che effettivamente lo aveva afflitto nel periodo in questione.


Con riferimento a tale ultimo punto, vale a dire la malattia



accusata dal [REDACTED] nel periodo della sua assenza dal reparto, deve riconoscersi che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di acquisire documentazione sanitaria e testimonianze di medici che nel loro complesso forniscono ampia e convincente prova circa l'effettiva sussistenza a carico del [REDACTED] della patologia in questione, facendo conseguentemente escludere che da parte del medesimo possa essere stata posta in essere una attività simulatoria in tal senso.

Infatti, atteso che all'imputato si addebita di aver simulato una infermità inesistente dal 1° marzo 2012 al 24 settembre 2012 compresi, deve darsi atto che nel periodo suddetto il [REDACTED],


- in data 1° marzo 2012, veniva visitato dal [REDACTED], Capo dell'Infermeria di Corpo, che nella circostanza lo riconosceva ammalato sino al 14 marzo 2012 (v. fg. 46 fascicolo dibattimentale);
- in data 13 marzo 2012, veniva visitato dal [REDACTED], Capo dell'Infermeria di Corpo, che nella circostanza attestava che *“da circa un anno e mezzo il Sott.le in oggetto ha cominciato ad accusare disturbi di erezione e conseguente ansia, con disturbi al riposo notturno e difficoltà lavorative (effettua mansioni di Difesa Terrestre). Per tale motivo lo Scrivente lo esonerava per vari periodi dalle mansioni suddette confidando nel miglioramento clinico nel tempo”* e diagnosticava alla predetta data il persistere di *“Sindrome ansiosa in soggetto con disfunzione erettile da disordine endocrine”* con invio in C.M.O. per accertamenti e provvedimenti medico-legali del caso (v. fg. 91 fascicolo





dibattimentale);

- in data 14 marzo 2012, veniva visitato dalla C.M.O. del Distretto Militare di Medicina Legale [redacted] che nella circostanza emetteva nei confronti del [redacted] il giudizio diagnostico di *“Tratti di disadattamento e note ansiose in trattamento, in soggetto con iperprolattinemia di recente scoperta”* e lo riconosceva temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per giorni 60 (v. ff. 47 e seg. fascicolo dibattimentale) [sul punto appare opportuno richiamare quanto dichiarato dal [redacted]: prolattina = *“... ormone dell’ipofisi che riguarda la sfera sessuale. Sarebbe l’ormone che nelle donne fa aumentare il seno ... nell’uomo dà tutt’altri effetti indesiderati ...”* v. dichiarazioni del [redacted] a fg. 64 delle trascrizioni allegate al verbale di udienza del 5 febbraio 2014];
- inviato in data 14 maggio 2012 a giudizio della C.M.O. dal [redacted] [redacted], Capo dell’Infermeria di Corpo, in data 11 giugno 2012 veniva visitato dalla C.M.O. del Distretto Militare di Medicina Legale [redacted] che nella circostanza lo riconosceva temporaneamente non idoneo al servizio di istituto per giorni 90 (v. fg. 52 e seg. fascicolo dibattimentale);
- in data 24 settembre 2012 veniva visitato dalla C.M.O. del Distretto Militare di Medicina Legale [redacted] che nella circostanza emetteva nei confronti del [redacted] il giudizio diagnostico di *“Pregressa sindrome ansiosa in soggetto con disfunzione erettile da disordine endocrino”* e lo riconosceva






idoneo al servizio militare incondizionato nell'A.M. (v. ff. 59 e seg. fascicolo dibattimentale), servizio che difatti il militare riassumeva a decorrere da detta ultima data.

Deve poi rilevarsi che nel medesimo periodo, vale a dire tra marzo e settembre del 2012, e in epoca prossima, il [REDACTED] veniva anche visitato da diversi medici civili (in data 16 febbraio 2012, dalla [REDACTED], medico chirurgo, v. fg. 45 fasc. dib.; in data 17 febbraio 2012, dal [REDACTED], medico chirurgo specialista in Neurologia, v. fg. 89 fasc. dib.; in data 27 aprile 2012, dal [REDACTED], medico con specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, v. fg. 90 fasc. dib.) i quali nella circostanza rilasciavano certificazioni che offrono tutte puntuale conferma della patologia accertata dai medici militari.

La documentazione sopra richiamata attestante i ripetuti giudizi medici emessi nei confronti del [REDACTED] tutti concordanti sull'esistenza della patologia già sopra più volte descritta, come anche le dichiarazioni rese dal Ten. Col. medico [REDACTED] e dalla Dott.ssa [REDACTED] (v. fg. 86 fasc. dib.), sanitari che ebbero in cura il militare e che hanno confermato di aver direttamente riscontrato in lui un persistente stato ansioso/depressivo derivato dalla disfunzione erettile che da tempo lo affliggeva, forniscono, dunque, convincente prova che l'imputato tra marzo e settembre del 2012 fu effettivamente affetto da una infermità di natura tale da renderlo inidoneo al servizio militare.

Non può essere ritenuta incompatibile con la conclusione cui si è testé pervenuti e tale, dunque, da dover far necessariamente presumere



una attività simulatoria della patologia diagnosticata, la circostanza che il [redacted] nello stesso periodo in cui era inabile al servizio, in tre circostanze, ed esattamente nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2012, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2012 e il 17 settembre 2012, fu trovato presente dai CC. all'interno di locali pubblici della costiera [redacted]

Innanzitutto deve precisarsi che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non è stato acquisito alcun elemento da cui potere dedurre che tali frequentazioni di locali pubblici da parte del [redacted] (comunque, scarsamente significative già per il loro numero complessivo tenuto conto che trattasi di tre presenze accertate presso palestre/discoteche in sette mesi di malattia) costituivano una sia pur secondaria attività lavorativa dal medesimo svolta. Infatti, non solo lo stesso Brigadiere [redacted], autore delle indagini, ha riferito in aula di aver verificato che il sottufficiale non percepiva compensi presso le predette strutture, ma tale dato è stato anche ripetutamente confermato, senza smentita alcuna, dai titolari degli esercizi in questione, [redacted] [redacted], proprietario del locale [redacted]" sito in [redacted] [redacted], gestore della discoteca [redacted] sita in [redacted], [redacted], già gestore della palestra [redacted] (v. trascrizioni delle testimonianze allegate al verbale dell'udienza del 5 febbraio 2014).

Ma anche volendo prescindere dal fine per il quale il [redacted] si dedicava alla frequentazione di locali pubblici ed anche ipotizzando che la presenza del medesimo in dette strutture sia stata in qualche misura superiore ai tre singoli episodi accertati dai CC. neppure




in tale caso gli esiti di causa danno spazio a percorsi logico-deduttivi che consentano di pervenire a conclusioni sfavorevoli per l'imputato. Sul punto, infatti, il consulente tecnico della Difesa, con considerazioni dotate di sufficiente ragionevolezza, ha indicato a questo Tribunale che l'attività di ballo e di fitness, ove svolta al di fuori di un rapporto lavorativo vincolante e dunque senza alcun impegno costringitivo, è utile a scaricare lo stress, al pari di qualunque altra attività fisica praticata in una palestra, sicché nel caso specifico "... [essa] *non presenta alcuna controindicazione in rapporto alla malattia del paziente anzi può essere considerata una sorta di ergoterapia ...* " (v. relazione del consulente tecnico di parte, Dott. ██████████, allegata al verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2014).

Dall'istruttoria dibattimentale emerge, in conclusivi termini, che l'imputato non ha posto in essere alcuna attività simulatoria di infermità, tenuto conto che la patologia dallo stesso accusata è stata riscontrata come certamente sussistente da più medici, sia militari che civili, e in più occasioni.

In tale quadro, la condotta tenuta dall'imputato durante il periodo di inidoneità al servizio militare, consistita nel praticare, in modo occasionale e per fini ludico-ricreativi, attività di ballo e fitness, deve essere ritenuta comunque compatibile con la patologia di natura ansioso-depressiva che affliggeva il militare. Non può sottacersi, peraltro, che la condotta del ██████████ sembra presentare profili di censurabilità sul diverso piano deontologico-professionale, eventualmente da valutare ^{che} nella appropriata sede, tenuto conto egli, pur essendo militare assente dal

gr





lavoro per malattia, ha inopportuno ritenuto di potersi produrre in performance da animatore di gruppi in un contesto pubblico e gaudente qual è quello di una discoteca, situazione che giust'appunto è stata causa delle negative valutazioni all'origine del presente procedimento penale.

Comunque, l'accertata assenza di qualsiasi attività simulatoria di infermità da parte del Sergente Maggiore [redacted] consente di ritenere insussistente il reato contestato sub B) e, pertanto, di pronunciare nei confronti del prevenuto, per detto reato, sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., con conseguente formula.

Poiché le imputazioni di simulazione di infermità e di truffa scaturiscono dalla medesima ipotizzata condotta ingannatoria addebitata al [redacted], alle medesime può applicarsi la regola logica del "simul stabunt simul cadent", con la conseguenza che la conclusione cui si è pervenuti in ordine alla prima non può che estendersi alla seconda, sicché anche in ordine al reato sub A) deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, comma 1, c.p.p.;

ASSOLVE

[redacted] dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

Deposito della motivazione a 30 giorni.

Roma, 11 febbraio 2014

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(dr. Giorgio ROLANDO)



totale pagine m. 13
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
 Roma, 5 maggio 2014

ASSISTENTE AMM. SA GIUDIZIARIO
 (dott. SSA Antonina NARDECCHIA)

LA PRESENTE SENTENZA NON
 IMPUGNATA, E' PASSATA IN
 GIUDICATO IL 29 aprile 2014
 NEI CONFRONTI DI CASSERTANO
 Fabio
 IL CANCELLIERE
 ASSISTENTE AMM. SA GIUDIZIARIO
 (dott. SSA Antonina NARDECCHIA)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 IL 6 marzo 2014
 ASSISTENTE AMM. SA GIUDIZIARIO
 (dott. SSA Antonina NARDECCHIA)